

## TITOLO III

### GLI STUDENTI: NORME DI VITA SCOLASTICA

#### Art. 23 Diritti e Doveri

##### **Diritti**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, , attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
5. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
7. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
8. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
  - offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

##### **Doveri**

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di buona educazione

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### **Art. 24 Organo di garanzia**

Viene istituito annualmente un Organo di garanzia composto come specificato nel titolo V dedicato alle norme di disciplina.

#### **Art. 25 Ingresso a scuola degli studenti (modificato con delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 2/09/2024 e delibera n. 96 del Consiglio di Istituto del 3/09/2024)**

1. Il rispetto dell'orario delle lezioni costituisce un dovere fondamentale dello studente.
2. L'orario di ingresso a scuola è regolato di anno in anno dal Consiglio di Istituto nella sua prima seduta.
3. Allo scopo di assicurare un ordinato e proficuo svolgimento dell'attività scolastica, gli studenti entrano nelle classi, dove vigilano i docenti della prima ora, nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni.
4. È consentito il ritardo breve fino alle ore 8:10, che sarà annotato dal docente sul registro.
5. I ritardatari a causa dei disservizi dei mezzi pubblici potranno essere ammessi alle lezioni della prima ora entro le 8.30 e, dopo tale limite, all'inizio dell'ora successiva.
6. Sono consentiti ingressi in ritardo solo in via eccezionale. Nessuno studente, comunque, sarà accettato oltre la seconda ora di lezione (ore 9:05). I ritardatari saranno ammessi alle lezioni solo se muniti di autorizzazione dei genitori sullibretto web. Nel caso di alunni maggiorenni, la giustificazione sarà prodotta dagli stessi con la medesima modalità.
7. Non è consentita l'entrata posticipata se nella stessa giornata lo/la studente/essa intende usufruire dell'uscita anticipata.
8. Si deroga alle precedenti disposizioni solo in caso di esami diagnostici o visite specialistiche comprovati da relativa documentazione.
9. Gli insegnanti dovranno annotare il ritardo sui registri di classe.
10. Ritardi ripetuti e continui per qualsiasi motivo incideranno sull'attribuzione del credito scolastico (triennio) e sull'attribuzione del voto di condotta (biennio e triennio).
11. In caso di oggettiva impossibilità di copertura delle classi, o per altra emergenza organizzativa, viene autorizzata l'entrata posticipata della classe previa comunicazione su bacheca web.

#### **Art. 26 Comportamenti da tenere all'interno dell'Istituto**

1. È fatto assoluto divieto dell'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione e comunque all'interno dell'edificio scolastico, salvo casi specifici e autorizzati per scopi didattici.
2. L'infrazione della norma al comma precedente sarà sanzionata.
3. È fatto divieto a tutti di fumare nei corridoi, nelle aule, nei bagni (legge 584/1975). È fatto divieto altresì di fumare negli spazi antistanti le porte d'ingresso dell'istituto in quanto non "adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare" e rappresentano area di passaggio per i non fumatori.
4. Ai contravventori, oltre alle pene previste dalla vigente normativa, saranno comminate sanzioni disciplinari che potranno anche essere convertite in attività a favore della comunità scolastica.
5. Gli alunni si servono dei distributori di bevande calde e fredde prima delle 8,20 durante la ricreazione ed eccezionalmente, in altri momenti, solo su autorizzazione esplicita del docente.
6. Gli alunni devono consumare le bevande nell'area antistante il distributore, evitando nel modo più assoluto di farlo per le scale, nei corridoi e men che meno nelle aule.
7. È consentita l'uscita per fruire dei servizi igienici solo in casi di assoluta necessità oltre l'intervallo.
8. Sarà cura dei docenti far uscire gli allievi uno alla volta per recarsi nei bagni.

#### **Art. 27 Intervallo**

1. Durante l'intervallo gli allievi sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso e prudente, evitando di uscire dai cancelli dell'Istituto. Gli studenti potranno, qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, svolgere la ricreazione nel parco, rispettando lo spazio esterno assegnato.
2. Il personale Collaboratore Scolastico è tenuto, per proprio profilo professionale, alla vigilanza degli allievi nei corridoi durante gli intervalli.
3. Durante l'intervallo il Docente in servizio nella seconda ora è responsabile della vigilanza nella classe e nel corridoio antistante.

#### **Art. 28 Assenze degli allievi**

1. Le assenze degli allievi saranno confermate sul registro elettronico dall'insegnante della prima ora. Particolari anomalie nelle assenze saranno comunicate alla famiglia.
2. Le assenze verranno sempre giustificate, tramite il servizio "libretto web" del registro elettronico: qualora l'allievo o i genitori siano privi delle credenziali del registro elettronico, sono tenuti comunque a richiederle in segreteria studenti e a regolarizzare sul registro elettronico entro i due giorni successivi.
3. Le assenze superiori a cinque giorni vanno giustificate, se per motivi di salute, con certificato medico, se per motivi familiari, con dichiarazione del genitore o di chi esercita la patria potestà.
4. L'assenza non giustificata entro i tre giorni successivi al rientro resta ingiustificata.
5. Gli alunni maggiorenni potranno giustificare le assenze con dichiarazione personale.
6. Le assenze dovute ad astensioni arbitrarie e collettive degli studenti saranno ritenute ingiustificate,

potranno essere sanzionate sul piano disciplinare ed avere implicazioni sulla valutazione del credito scolastico e sul voto di condotta.

7. Ai fini del calcolo del credito scolastico l'assenza uguale o superiore alla metà del tempo scuola del giorno, sarà considerata assenza per l'intera giornata.

#### **Art. 29 Uscita dalla scuola (modificato con delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 2/09/2024 e delibera n. 96 del Consiglio di Istituto del 3/09/2024)**

1. Il termine dell'orario delle lezioni è regolato di anno in anno dal Consiglio di Istituto nella sua prima riunione.
2. Per motivi di sicurezza le classi si avvieranno ordinatamente verso l'uscita nel rispetto delle norme previste dal piano di uscita elaborato dalla Dirigenza.
3. Sull'uscita vigilano i Docenti in servizio nelle classi nell'ultima ora di lezione.
4. L'uscita anticipata sarà consentita in via eccezionale solo per motivi debitamente documentati e non potrà comportare un tempo scuola ridotto superiore all'unità oraria; comunque l'uscita anticipata non sarà ammessa prima dell'inizio dell'ultima ora di lezione (12:05 o 13:05 a seconda dell'orario).
5. Casi eccezionali non contemplati nel p.4 saranno valutati ed eventualmente autorizzati di volta in volta dalla Dirigente scolastica previa richiesta formale, debitamente documentata, da parte dell'interessato (alunni maggiorenni) o da parte delle famiglie (alunni minorenni).
6. Non è consentita l'uscita anticipata se nella stessa giornata lo/a studente/essa ha usufruito dell'entrata posticipata.
7. Si deroga alle precedenti disposizioni in caso di malori improvvisi, di esami diagnostici o visite specialistiche supportati da relativa documentazione.
8. Gli allievi minorenni potranno uscire solo se accompagnati da un genitore o da persona delegata con giustificazione prodotta su libretto web. Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non motivate adeguatamente o telefoniche.
9. Gli allievi maggiorenni, alle medesime condizioni, potranno richiedere l'uscita anticipata con dichiarazione personale.
10. Gli alunni possono essere autorizzati dalla Dirigenza all'uscita anticipata in presenza di cause oggettive di notevole gravità (disservizi nei trasporti, andamento climatico sfavorevole, etc.).
11. In caso di oggettiva impossibilità di copertura delle classi, o per altra emergenza organizzativa, viene autorizzata l'uscita anticipata della classe previa comunicazione su bacheca web.

#### **Art. 30 Uso delle strutture**

1. Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco, un tavolo da disegno, un computer con periferiche, una postazione in laboratorio linguistico, assegnato con le procedure stabilite dai Docenti responsabili dei laboratori.
2. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo verrà attribuito alla responsabilità in solido dell'intera classe.
3. Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va sempre rifiuto con versamento sul c.c.p. dell'Istituto, a fronte regolare fattura, delle spese anticipate dall'Istituto stesso.
4. Gli allievi riserveranno ai locali, alle aule e alle suppellettili scolastiche lo stesso trattamento riservato alla propria abitazione o alle cose di loro proprietà.

#### **Art. 31 Collaborazione scuola – famiglia**

Le famiglie saranno tempestivamente avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti, in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché nei casi di reiterati ritardi e assenze.

#### **Art. 32 Assemblea d'Istituto**

1. L'Assemblea d'Istituto rappresenta un'occasione rilevante di crescita democratica oltre che culturale; pertanto gli allievi, sono invitati ad una consapevole, ordinata ed attiva partecipazione.
2. E' consentito lo svolgimento di un'Assemblea di Istituto al mese con una durata che può variare dalle due alle quattro ore di lezione.
3. E' consentita solo un'altra assemblea mensile fuori dall'orario delle lezioni e subordinatamente alla disponibilità di locali e all'urgenza dell'Ordine del Giorno da trattare.
4. Alle Assemblee di Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno.
5. La partecipazione di esperti all'Assemblea d'Istituto, non più di quattro in un anno, deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
6. L'autorizzazione all'intervento di esperti sarà subordinata alla congruenza dell'iniziativa con gli obiettivi educativi e formativi enunciati nel P.O.F.
7. A richiesta degli studenti le ore destinate all'Assemblea possono essere riservate ad attività di ricerca, seminari, lavori di gruppo e attività sportive.
8. Ai sensi delle vigenti OO.MM. e a norma delle reiterate CC.MM. non è consentito lo svolgimento di assemblee di nessun tipo nell'ultimo mese di attività didattica.
9. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta scritta di almeno i due terzi degli studenti del Liceo o

dei rappresentanti di Istituto.

10. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere comunicati al DS con almeno cinque giorni di anticipo per motivi organizzativi.
11. Il Dirigente o suo delegato ha potere di intervento in caso di violazione del regolamento o in caso di accertata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
12. Le classi che ne facciano richiesta possono, nell'orario stabilito per lo svolgimento dell'assemblea, effettuare regolarmente lezione.

### **Art. 33 Assemblea di Istituto: modalità di svolgimento**

1. A causa della indisponibilità di locali idonei ad ospitare tutti gli alunni dell'Istituto le modalità di svolgimento delle assemblee saranno di volta in volta concordate dai rappresentanti degli studenti e dal Dirigente Scolastico.
2. Gli alunni delle singole classi dovranno attenersi rigorosamente alle disposizioni impartite per mezzo di circolari.
3. Gli alunni dovranno occupare esclusivamente i locali individuati per lo svolgimento dell'assemblea.
4. Il gruppo interno di sicurezza, costituito da studenti, sarà incaricato di vigilare sull'andamento dell'assemblea e sull'ordinato svolgimento della stessa.
5. La partecipazione alle attività programmate dovrà essere ordinata e responsabile.
6. Lo svolgimento dell'Assemblea di Istituto potrà prevedere la partecipazione distinta delle classi articolate in biennio e triennio, oppure raggruppate per sezione.

### **Art. 34 Assemblea di Classe**

1. L'Assemblea di Classe rappresenta un'occasione rilevante di crescita democratica oltre che culturale; pertanto gli allievi sono sensibilizzati ad una consapevole, ordinata ed attiva partecipazione.
2. E' consentito lo svolgimento di un'Assemblea di Classe al mese nel limite di due ore di lezione. L'Assemblea di Classe non può tenersi sempre nello stesso giorno della settimana, né utilizzare di norma ore dello stesso insegnante durante l'anno scolastico.
3. L'Assemblea di classe è convocata, nei modi stabiliti, dagli studenti che, tramite i rappresentanti, ne effettuano regolare richiesta al Dirigente Scolastico. La richiesta deve essere sottoscritta dai docenti delle ore prescelte per l'Assemblea e fatta pervenire al DS, almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
4. Durante l'Assemblea di Classe il Docente dell'ora deve, se richiesto, partecipare all'Assemblea; in ogni caso egli deve trattenersi in vicinanza della classe per rispondere ad eventuali quesiti, o per interrompere l'Assemblea nel caso di gravi scorrettezze o incapacità di gestire la stessa da parte degli studenti.
5. Di ciascuna Assemblea va redatto regolare verbale sull'apposito modulo, che uno dei rappresentanti provvederà a consegnare all'Ufficio di Presidenza, dove rimarrà a disposizione degli allievi e del Dirigente Scolastico per la conoscenza di problemi eventualmente segnalati.
6. Le modalità di convocazione e di svolgimento della Assemblee sono regolate da quanto previsto dal D. Leg.vo 297 del 16/04/1994.

### **Art. 35 Comitato studentesco**

1. Il Comitato studentesco è previsto quale organo di gestione dei rapporti tra gli studenti e le altre componenti, sia dall'art. 43 del D.P.R. n°416/74, sia dal D. Leg.vo 297 del 16/04/94.
2. Il Comitato studentesco è costituito dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, di Istituto e nella Consulta Provinciale.
3. Il Comitato studentesco ha il compito di:
  - convocare le Assemblee studentesche di Istituto;
  - svolgere le funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea.
4. Il Comitato studentesco può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'Assemblea studentesca d'Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe.
5. Il Comitato studentesco può autoconvocarsi in ore coincidenti con quelle delle lezioni dandone preavviso al Dirigente Scolastico.
6. Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, previa deliberazione del Consiglio di Istituto, potrà consentire di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco, da tenersi fuori dell'orario delle lezioni.
7. Il Comitato studentesco redige un verbale da consegnare al Dirigente con la massima tempestività e comunque in tempo utile per le decisioni di sua competenza

### **Art. 36 Attività parascolastiche ed extrascolastiche**

1. Saranno incoraggiate e sostenute le attività parascolastiche ed extrascolastiche purché inserite nel progetto formativo approvato dal Consiglio di Classe e finalizzate alla crescita culturale, civile e morale della comunità scolastica.

2. Tutte le attività di cui al comma precedente, che si concretizzano in viaggi di istruzione, faranno riferimento alla normativa vigente.
3. La competenza in merito ai viaggi di istruzione è del Consiglio di Classe, che ne delibera la meta, le motivazioni e le finalità didattico-culturali e formative, inserendoli nella propria programmazione generale.

#### **Art. 37 Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti**

1. Gli allievi dovranno parcheggiare cicli e motocicli nelle aree indicate dal Responsabile per la sicurezza, lasciando liberi e sgombri da ogni mezzo gli accessi all'Istituto, al fine di consentire il transito di eventuali mezzi di soccorso.
2. I mezzi sono parcheggiati a rischio e pericolo degli studenti: l'Istituto non risponde di furti e/o manomissioni.
3. Gli allievi ed i genitori non possono accedere con le autovetture all'interno del Liceo.

#### **Art. 38 Rapporti con la Dirigenza**

L'Ufficio di Dirigenza, nella persona del Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori è a disposizione degli studenti nell'orario stabilito per l'eventuale soluzione di problemi di ordine logistico, organizzativo e didattico.

#### **Art.39 Mancanze disciplinari**

1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari.
2. I provvedimenti disciplinari tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione e a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, ad ottenere la riparazione dell'eventuale danno.
3. La presente sezione del regolamento definisce quanto disposto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/1998 e dal D.P.R. 21 novembre 2007 n°235.